
 PROVINCIA DI VITERBO Stazione Unica Appaltante	COMUNE DI RONCIGLIONE 
Via Saffi n. 49 - 01100 VITERBO Cod. Fisc 80005570561 Tel. 0761.313498 - Fax 0761/313296 r.mezzabarba@provincia.vt.it sua@pec.provincia.vt.it	Piazza Principe di Napoli, 1 Tel. 0761/62901 - fax 0761/627997 Codice Fiscale: 00093580561 comuneronciglione@legalmail.it lavoripubblici@comune.ronciglione.vt.it



Prot. n.

VT1-R1-0023957-2018

Viterbo lì 29/05/2018

Spett.le _____

Via _____

PEC: _____

LETTERA D'INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

ESECUZIONE LAVORI SULLA BASE DI PROGETTO ESECUTIVO
LA PROVINCIA DI VITERBO, IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE
APPALTA
PER IL COMUNE DI **RONCIGLIONE** (VT) ENTE ADERENTE
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
DA ESPLETARE CON IL CRITERIO
DELL'**OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO STADIO COMUNALE MEDIANTE INERBIMENTO SINTETICO DELL'AREA GIOCO **CIG:7421942C48 CUP: H32H17000020005**

La presente lettera di invito/disciplinare, contiene

- le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla gara indetta dalla Provincia di Viterbo - Stazione Unica Appaltante per il **Comune di Ronciglione (VT) ente aderente**
- le modalità di compilazione e presentazione delle offerte, i documenti da presentare a corredo delle stesse e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui all'oggetto.

► CAUSE DI ESCLUSIONE:

Sono indicate nel testo con le formule "**a pena di esclusione**", "**è causa di esclusione**" ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite o in corrispondenza della causa di esclusione.

■ SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso l'istituto del soccorso istruttorio. In particolare, si intendono per "mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive", con esclusione di quelli afferenti l'offerta tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice) quanto indicato nel presente disciplinare con il simbolo ■.

- L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Comune di Ronciglione n.166 del 10/05/2018 e avverrà mediante procedura negoziata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).
- Il progetto è stato validato il 07/11/2017
- Il luogo di esecuzione dei lavori è Ronciglione

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art 5 della L. 241/1990:

Arch. Nicoletta Gasperini

Piazza Principe di Napoli, 1 – 01036 RONCIGLIONE (VT);

mail: lavoripubblici@comune.ronciglione.vt.it

PEC: comuneronciglione@legalmail.it

Tel. 0761.629029

Responsabile Unico del Procedimento per la sola fase di gara ai sensi del comma 14 dell'art 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art 5 della L. 241/1990:

geom. Mezzabarba Roberta

Via Saffi, 49 – 01100 VITERBO

mail: r.mezzabarba@provincia.vt.it

PEC: sua@pec.provincia.vt.it

Tel. 0761.313498

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito/Disciplinare di gara e relativi allegati
- b) 1 – Relazione
- c) 2 – Piano di Manutenzione
- d) 3 – Piano di sicurezza e coordinamento
- e) 4 – Fascicolo dell'opera
- f) 5a - Costo della sicurezza
- g) 5b – Costo manodopera
- h) 6 – Cronoprogramma
- i) 7 – Analisi dei prezzi
- j) 8a - Computo metrico
- k) 8b – Elenco prezzi
- l) 9 – Schema di contratto
- m) 10 – Capitolato Speciale d'Appalto
- n) Tav 1 – Cartografia
- o) Tav 2 – Campo da gioco ed impianti
- p) Tav 3 – Edificio A, tribuna e spogliatoi
- q) Tav 4 – Edificio B, spogliatoi e primo soccorso
- r) Tav 5 – Percorso per D.A.

1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

- **Oggetto:** Lavori di completamento dello stadio comunale mediante inerbimento sintetico dell'area gioco (Comune di Ronciglione)
- **Importo dei lavori complessivo € 375.842,80**
- **IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: € 374.842,80**
- **COSTI DELLA MANODOPERA: € 80.018,943**
- **ONERI DELLA SICUREZZA: € 1.000,00 non soggetti a ribasso**
- **Cauzione Provvisoria € 7.516,86**

- CUP: H32H17000020005
- CIG: 7421942C48

2. CATEGORIE DEI LAVORI E CLASSIFICHE

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Sub-appaltabile</i>
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	II	SI	340.593,93	90,90	Prevalente	30%
Edifici civili e industriali	OG1	I	NO	34.248,87	9,10	Scorporabile	30%
TOTALE				375.842,80	100%		

2.1. Il costo complessivo di € **375.842,80** verrà finanziato con contributo in conto interessi all'Istituto per il Credito Sportivo, con il bando "Sport Missione Comune 2017"

2.2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **"a corpo"**

- all'aggiudicatario potrà essere corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate al comma 18 dell'art. 35 del Codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.
- Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli art. 47 e 48, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- c) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 4.2.►** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- 4.3.►** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 4.4.►** Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

- 6.1.** La documentazione di gara consistente in: Lettera di invito/Disciplinare di gara e relativi allegati (Istanza, e dichiarazioni sostitutive e allegati), il progetto esecutivo, comprensivo del capitolato speciale e tutti gli elaborati progettuali predisposti, sono stati inviati ad ogni singolo concorrente sorteggiato tramite PEC.
- 6.2.** Sarà possibile inoltre prendere visione della documentazione di gara, per la formulazione dell'offerta, presso gli uffici del RUP presso il Comune di Ronciglione – Piazza Principe di Napoli, 1– Settore Opere Pubbliche tel. 0761.629029 dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
- 6.3.► Il sopralluogo è obbligatorio.** La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara. Sarà possibile effettuare il sopralluogo e fino a 2 (due) giorni prima della scadenza del presente bando.
- 6.4.** Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni indicati nel precedente punto 6.2 dalla stazione appaltante aggiudicatrice, previo appuntamento da prendere allo 0761.629029;
- 6.5.** Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.
- 6.6.** In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

- 6.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi/fornitura.
- 6.8. Al termine del sopralluogo il RUP o suo incaricato rilasceranno l'**Attestazione di presa visione**, da allegare all'istanza di partecipazione

7. CHIARIMENTI

- 7.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile della SUA della Provincia di Viterbo, all'indirizzo di posta elettronica r.mezzabarba@provincia.vt.it – PEC sua@pec.provincia.vt.it fino a 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 7.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 3 giorni dalla formulazione della richiesta.
- 7.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno inviate in forma anonima tramite PEC a tutti i concorrenti.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 8.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 8.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 8.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 8.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 8.5. L'Istanza e le dichiarazioni sostitutive all.1, 2 e 2bis, dovranno essere redatte preferibilmente sui modelli allegati alla presente lettera di invito/disciplinare

8.6.In luogo delle suddette dichiarazioni sostitutive, l'Amministrazione accetterà l'eventuale presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) prodotto dal concorrente.

Si avverte che le vigenti norme di legge in materia di autocertificazioni e le relative sanzioni per gli inadempienti (sia amministrative, che penali), impongono alle imprese concorrenti l'onere di verificare con la massima attenzione che le autodichiarazioni prodotte in sede di gara siano veritiere e non mendaci e che rappresentino esattamente stati e situazioni del concorrente.

Si precisa che nella compilazione dei modelli, il concorrente dovrà accertarsi, a pena di esclusione:

- **Che essi siano prodotti completi in ogni loro parte;**
- **che, in presenza di “dichiarazioni alternative” il concorrente stesso individui in modo chiaro ed univoco la propria situazione, barrando la dizione che “non interessa” o, in ogni caso, si attenga alle indicazioni riportate nei moduli di riferimento.**

I legali rappresentanti sono tenuti ad indicare nei modelli (ovvero in apposita separata dichiarazione) tutte le condanne subite, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione

(N.B. Non vanno comunque indicate, e per esse non vale il divieto, le condanne per reati depenalizzati, per intervenuta riabilitazione dopo la condanna, in caso di revoca della condanna stessa, quando il reato è stato dichiarato estinto).

A questo proposito gli estremi delle eventuali condanne riportate dovranno essere chiari e dettagliati per consentire alla commissione di gara la loro verifica immediata.

8.7. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 33 del Codice.

8.8. ■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui agli All. 1, 2 e 2bis, o in alternativa del DGUE, con esclusione di quelli afferenti l'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice.

8.9. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 8.8, si assegnerà al concorrente che ne ha dato causa, un termine di **10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

8.10. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, di cui ai precedenti punti **costituisce causa di esclusione.**

8.11. Nei casi di irregolarità formali, ovvero **mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali**, la Stazione Unica Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al precedente punto 8.8.

■ In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione ovvero il mancato inesatto o tardivo adempimento comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nella sola ipotesi in cui la mancata integrazione di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, dipenda esclusivamente da una carenza del requisito dichiarato, l'Amministrazione provvederà oltre all'esclusione del concorrente dalla gara, anche all'incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

9. COMUNICAZIONI

9.1.Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora

rese all'indirizzo di posta elettronica indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

9.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. SUBAPPALTO e AVVALIMENTO

10.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti forniture o posa in opera che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

10.2. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non potrà più essere esercitata ad avvenuta aggiudicazione.

10.3. La stazione appaltante provvederà, ai sensi dall'art. 105 del Codice, al pagamento diretto del subappaltatore/i o al cottimista/i nel caso che il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, in caso di inadempimento dell'appaltatore, su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.

10.4. AVVALIMENTO

E' possibile avvalersi di tale istituto secondo quanto disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs 50/2016: l'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89, c. 1, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e precisamente:

- a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
- c) una dichiarazione sottoscritta dalla impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
 - Ai fini della dimostrazione del sostegno all'Operatore Economico concorrente da parte del concorrente da parte dell'impresa ausiliaria, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Qualora sia rilevata la nullità del contratto l'Operatore Economico concorrente è escluso dalla gara, in quanto in situazione evidenziante la mancanza dei requisiti di capacità richiesta
- g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 11.1.** Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 11.2** È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 11.3** L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 11.4** Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di almeno 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 11.5** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 11.6** La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 11.7** Il Comune si riserva la facoltà della consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente.

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

12.1. ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da una cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pari a **€ 7.516,86**.

12.2. La cauzione provvisoria deve essere costituita a favore della Provincia di Viterbo, e potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, con versamento presso il Tesoriere della Provincia di Viterbo Banca Intesa S. Paolo S.p.A. filiale di Viterbo - codice **IBAN IT58C0306914512000000046601** (inserendo come causale "VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA");
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- d. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata ■ a pena di esclusione anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

12.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà **essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016:**

- a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.);
- b) essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**
- d) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- e) avere validità per almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- f) **L'offerta deve essere anche corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma**

non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

g) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

h) **prevedere espressamente:**

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 4) ■ la dichiarazione **a pena di esclusione** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice.

12.4. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia è ridotto del 30% , cumulabile con la riduzione cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per usufruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico documenta il possesso dei relativi requisiti allegando le certificazioni sopra indicate, in corso di validità in originale o in copia autentica, con le modalità di cui all'art. 18 o 19 del DPR 445/2000.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

12.5. L'importo della cauzione definitiva viene stabilito nella misura di cui all'art. 103, comma 1 del Codice. Si applicano anche alla cauzione definitiva le riduzioni di cui al precedente punto 12.4.

12.6. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma , lettere b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- 12.7. ■** La presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
- La mancata presentazione della cauzione provvisoria, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
 - In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- 12.8. ►** Sarà altresì **causa di esclusione** il mancato reintegro della cauzione provvisoria, qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione di cui al presente disciplinare (ANAC Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 – “Applicazione della Sanzione”).
- 12.9.** Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 12.10.** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:
- a) cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
 - b) polizza assicurativa di cui all'articolo 16 del CSA.

13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

- 13.1. ►** I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€35,00** (euro trentacinque/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2011.
- La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara di cui hanno omesso il pagamento.

14. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- 14.1. ►** attestazione, rilasciata da **società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (**categoria prevalente OS6 classifica II**).

- 14.1.1** I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, c. 2, del Regolamento.
- 14.1.2** ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 48, comma 1, del D. lgs. 50/2016, i requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente.
- 14.2** ► attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (**categoria scorporabile OG1 classifica I**).
- 14.2.1** ► Nel caso di concorrente non in possesso dell'Attestato SOA nella Categoria OG2m fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 248, comma 4 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. l'operatore economico per poter partecipare deve aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori da eseguire nella categoria OG1 e contestualmente, presentare ed allegare nella documentazione amministrativa, l'attestato di buon esito degli stessi, rilasciato dalle autorità preposte alla tutela cui si riferiscono i lavori eseguiti.

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

- 15.1** ► Il plico esterno contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite altra agenzia di recapito autorizzata, entro le **ore 12,00 del giorno / /2018** esclusivamente all'indirizzo "PROVINCIA DI VITERBO – STAZIONE UNICA APPALTANTE – Via A. Saffi n. 49 – 01100 Viterbo". Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 15.2** È facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso l'ufficio Posta in Arrivo della stazione appaltante, ubicato al sopraindicato indirizzo. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura "**NON APRIRE – Lavori di completamento dello stadio comunale mediante inerbimento sintetico dell'area gioco (Comune di Ronciglione) CIG: 7421942C48**" il giorno e l'ora della scadenza delle offerte.
- 15.3** Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese

aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

- 15.4** Il plico, deve contenere al suo interno tre buste sigillate e controfirmate nei lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura rispettivamente:

“A” - Documentazione amministrativa

“B” – Offerta Tecnica

“C” - Offerta economica

- 15.5** ► La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, **costituirà causa di esclusione.**

- 15.6** ► **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 16.1** L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi indicati in seguito attraverso l'applicazione del metodo aggregativo – compensatore. La valutazione sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata al termine della presentazione delle offerte.

- 16.2** L'aggiudicazione della gara avverrà con riferimento al massimo punteggio ottenuto da ogni Concorrente. Tale punteggio è ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica (max 80 punti) e all'Offerta Economica (max 20 punti).

17 CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

- 17.1** La busta riportante all'esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione

- 17.1.1** ■ L'istanza di partecipazione **in bollo da € 16,00, (preferibilmente redatti secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)**

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura;

- 17.1.2** ■ le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, di cui agli **Allegati 1, 2 e 2bis**, che dovranno essere sottoscritti, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore **(preferibilmente redatti secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)**

- 17.1.3** ■ Patto di integrità di cui all'**allegato 3 (preferibilmente redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)**

- 17.1.4** ■ Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di cui all'**allegato 4 (preferibilmente redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)**

- 17.1.5** ■ Dichiarazione riduzione cauzione provvisoria di cui all'**allegato 5 (preferibilmente redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)**

- 17.1.6 ■ Dichiarazione subappalto di cui all'**allegato 6 (preferibilmente redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)**
- 17.1.7 ■ **Cauzione provvisoria:** quietanza del versamento, oppure fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, in originale, relativa alla cauzione provvisoria.
La polizza dovrà essere strutturata e prodotta nei modi previsti dal precedente punto 12.
- 17.1.8 ■ **Ricevuta di versamento** del contributo in favore dell'ANAC pari ad € 35,00
- 17.1.9 ■ **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP
- 17.1.10 ■ **Attestazione SOA**
- 17.1.11 ■ **Attestazione di avvenuto sopralluogo**
- 17.1.12 ■ in caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - b. ► dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
 - c. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
 - d. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

17.2 Sottoscrizione

Si precisa che:

17.2.1 ■ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

17.2.2 ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

17.3 ► Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, **compilando i modelli: Allegato 1, 2 e 2bis ovvero in alternativa il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e precisamente:

17.3.1. di non trovarsi nella condizione di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) **delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) **delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) **frode** ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) **delitti**, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) **delitti** di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) **reati** relativamente allo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) **ogni altro delitto** da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2. **Di non trovarsi** nella condizione di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
- 3. **di non aver commesso** violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

17.3.2. di non trovarsi in una in una delle seguenti situazioni:

- a) **presenza di gravi infrazioni** debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice appalti;
- b) **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo**, o di trovarsi in caso di concordato con continuità aziendale, o è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) **colpevole** di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) **determinata situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) **soggetto alla sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- g) **iscrizioni** nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
- i) **di essere in regola** con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione della legge n° 68 del 12/03/1999 e di avere ottemperato alle disposizioni di legge, **ovvero** (in alternativa) **di non essere tenuto** al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della predetta legge n. 68 del 12/03/1999;
- l) **condizione ostativa** che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- m) **insussistenza di rapporti** di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla presente gara e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Si precisa che:

1. L'Amministrazione esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o **omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 17.3.**
2. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, dell'art. 80 del codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5 del predetto codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se l'Amministrazione ritiene che le misure di cui al precedente punto 2 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
4. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti punti 2 e 3 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- 5 Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a **cinque anni**, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
6. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 7 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto **fino a due anni**, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 8 L'esclusione di cui al punto 17.3 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 9 Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 10 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Quanto suddetto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali

interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Si precisa inoltre:

1. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 17.3, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 17.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice
 - per le **imprese individuali**: titolare e direttore tecnico
 - per le **società in nome collettivo**: socio e direttore tecnico
 - per le **società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico
 - per le **altre società**: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
 - Nel caso di **società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci**, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

La suddetta attestazione deve essere resa a pena di esclusione anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).

La verifica rispetto ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 **deve essere effettuata anche nei confronti degli institori**, intendendosi come tali quei soggetti che nell'organizzazione dell'operatore economico concorrente alla gara, sono titolari di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza.

L'Amministrazione escluderà dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis, l'operatore economico che presenti nella procedura stessa in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere, nonché ai sensi della lettera f-ter dello stesso articolo l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

N.B. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In ogni caso l'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

5. Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
- 17.4 ►** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:
- a. ► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
 - b. ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
 - c. ► attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- 17.5 ►** attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente OG8 classifica I.
- 17.6 ►** nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
- 17.7 ►** per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale.
- 17.8 ►** in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - b. ► dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
 - c. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- d. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
- 17.9** ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento:
- 1) ► di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
 - 2) ► di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - 3) ► di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - 4) ► di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - 5) ► di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi;
 - 6) ► di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- 17.10** indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
- 17.11** ► **a pena di esclusione**, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

17.12 Per consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 17.12.1. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 17.12.2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- 17.12.3. **I consorzi** di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) [consorzi stabili], ai fini della partecipazione alla gara, **possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.** Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni

17.13 Per consorzi di cooperative sociali

- 17.13.1. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, diversi da quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera e organico medio annuo, ove non posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate indicate come esecutrici
- 17.13.2. Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del d.lgs. n. 50/2016 è **consentito**, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dello stesso articolo o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) [consorzi tra società cooperative] e c) [consorzi stabili], **designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.**

17.14 Per raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 17.14.1. ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

17.15 Per consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- 17.15.1. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 17.15.2. ► dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

N.B. Non è necessaria la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione delle prestazioni, ma la mandataria deve in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti nella seguente misura minima:

- a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;
- b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

Attenzione! L'operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possieda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

17.16 Per raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE non ancora costituiti:

17.16.1. ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
- d. le parti dei lavori/del servizio/della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (da specificare tenendo conto che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria).

17.17 Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

17.17.1 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

17.17.2 ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

17.17.3 ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.18 Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

17.18.1. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

17.18.2. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.19 Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

17.19.1 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

17.19.2. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

18.1. Nella busta “B – Offerta Tecnica” è contenuta la proposta migliorativa offerta dalla ditta, sottoscritta dal Legale Rappresentante, in caso di impresa singola, o dai titolari o Legali Rappresentanti di tutte le imprese che

costituiranno Raggruppamento Temporaneo d'Impresa e/o Consorzio.

Essa dovrà contenere:

Una Relazione tecnica descrittiva, eventualmente corredata da schemi grafici; dovrà riguardare essenzialmente le soluzioni tecniche ed organizzative che l'impresa intende adottare per l'esecuzione delle opere, nel rispetto delle soluzioni progettuali indicate nel progetto esecutivo. L'impresa dovrà indicare quali risorse e metodologie intende usare, quali soluzioni tecnologiche, quali materiali ed in sintesi quali accorgimenti migliorativi rispetto a quelli indicati in progetto proporrà per raggiungere le finalità ed implementare i livelli prestazionali stabiliti dal progetto esecutivo, il quale non dovrà subire alcuna modifica né sugli elaborati grafici di progetto, né sugli elaborati generali e che quindi vanno considerati assolutamente prescrittivi ed obbligatori in ogni loro elemento. Si ricorda che l'esecuzione delle opere indicate nelle proposte migliorative formulate non comporterà alcun compenso economico aggiuntivo ed i relativi costi saranno esclusivamente a carico della ditta appaltatrice che nulla potrà pretendere per essi.

Sarà oggetto di valutazione la chiarezza e la sinteticità con cui i concorrenti avranno esposto la propria offerta tecnica. In ogni sua parte, essa dovrà essere datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale della ditta e dovrà riportare l'oggetto dell'appalto e l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta relazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

I concorrenti potranno produrre tutto ciò che ritengono necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria offerta tecnica.

Detta relazione è necessaria per la valutazione di quanto offerto e, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere articolata in base ai criteri come di seguito esplicitati al punto 18.2 e dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12 interlinea 1,5), costituita da massimo 15 di facciate.

18.2 CRITERI

Elementi di valutazione	Natura	Metodo	Punteggio Max
A1. TIPOLOGIA E QUALITA' DEL MANTO DA GIOCO	Qualitativa	Media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari	20 pt
A2 OPERE COMPLEMENTARI	Qualitativa	Media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari	52 pt
A3. MANUTENZIONE DELL'OPERA	Quantitativa	Punteggio tabellare	4 pt
A4. DURATA DEI LAVORI	Quantitativa	Punteggio tabellare	4 pt

18.3 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E CRITERI MOTIVAZIONALI:

CRITERIO A1. TIPOLOGIA E QUALITA' MANTO DA GIOCO - MAX 20 PUNTI

Verrà valutata la qualità del sistema della proposta con riferimento ai seguenti aspetti:

- altezza fibra primaria;
- struttura della fibra;
- peso filato;
- spessore fibra;
- densità per mq;
- FIBER PERFORMANCE INDEX (allegare attestato);
- risultato test LISPORT relativo alla fibra proposta (allegare risultato);
- intaso prestazionale.

L'offerente dovrà inserire nell'offerta tecnica in originale o in copia autentica il relativo "Attestato di sistema" in corso di validità, secondo quanto previsto dal regolamento LND Standard.

Tale sistema dovrà rispondere nella sua interezza ai requisiti minimi indicati nell'offerta relativamente alla fibra, all'intaso prestazionale, all'intaso di stabilizzazione, al sistema di incollaggio, all'eventuale sottotappeto prestazionale ed alla membrana impermeabile.

IN CASO DI NON PRESENTAZIONE DELL'ATTESTATO DI SISTEMA, O DI DIFFORMITÀ TRA L'ATTESTATO DI SISTEMA E I VALORI DICHIARATI DALL'IMPRESA, SARANNO ATTRIBUITI PUNTI 0 AI SUDETTI CRITERI RELATIVI AL MANTO ERBAARTIFICIALE.

CRITERIO A2. OPERE COMPLEMENTARI – MAX 52 PUNTI

Verrà valutata la volontà dell'offerente di realizzare opere complementari all'inerbimento del campo sportivo con manto sintetico, accessorie e migliorative per la fruibilità e l'efficienza dell'intera struttura affinché la stessa divenga luogo di aggregazione per il mondo giovanile.

I sub-criteri oggetto di valutazione sono i seguenti:

Sub-criterio	OPERE COMPLEMENTARI	Punteggio max
A2.1	Realizzazione di un campo da calcio	25
A2.2	Efficientamento energetico della struttura	13
A2.3	Rifacimento della pavimentazione del campo da calcetto esistente con manto sintetico	9
A2.4	Realizzazione di una scala di sicurezza a servizio delle tribune	5

Relativamente a tale criterio l'offerente dovrà descrivere all'interno della relazione quadro delle migliorie il tipo di soluzione proposta allegando anche computi metrici ed elaborati grafici in formato A3 che permettano di analizzare dal punto di vista tecnico l'offerta presentata.

In merito all'efficientamento energetico, dovrà essere redatta una relazione che quantifichi i benefici ottenibili dalla proposta.

L'attribuzione dei punteggi per i sub-criteri dell'elemento A2. avviene valutando la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità delle proposte con riferimento ai seguenti aspetti:

- caratteristiche, consistenza e qualità dei materiali
- minimizzazione dei costi di gestione e manutenzione della soluzione proposta;

- chiarezza espositiva della relazione.

Il concorrente aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà redigere la progettazione esecutiva degli interventi proposti a firma di tecnico abilitato da sottoporre all'approvazione dell'Ente Appaltante.

CRITERIO A3. MANUTENZIONE DELL'OPERA – MAX 4 PUNTI

Verrà valutato il numero di anni offerti per la manutenzione straordinaria gratuita (n.2 interventi l'anno), compresa la fornitura e la posa del materiale per eventuali reintegri dell'importo prestazionale, come previsto dal regolamento LND Standard, al fine dell'ottenimento della riomologazione del campo da gioco.

L'eventuale periodo di manutenzione straordinaria gratuita dovrà essere compreso tra 1 e 4 anni con obbligo di sottoscrizione del contratto di manutenzione contestualmente al collaudo delle opere.

Il punteggio dell'elemento A.3 sarà attribuito sulla base della tabella seguente:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRATUITA	Punteggi
NESSUNA	0
1 ANNO	1
2 ANNI	2
3 ANNI	3
4 ANNI	4

CRITERIO A4. DURATA DEI LAVORI – MAX 4 PUNTI

Verrà valutato il numero di giorni dichiarati per la completa realizzazione dei lavori, compreso le eventuali opere integrative offerte.

DURATA DEI LAVORI	Punteggio
120 giorni	0
100 giorni	2
90 giorni	4

Dovrà essere allegato un cronoprogramma dettagliato che illustri le fasi lavorative previste.

18.4 L'offerta tecnica:

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

18.5. Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

18.6. In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito insindacabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione;

- 18.7. Nel caso in cui l'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relativamente ad uno o più degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione;
- 18.8. Nel caso di offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più di uno degli elementi di valutazione sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal capitolato o dalla lettera di invito troveranno applicazione rispettivamente i precedente punto 18.7.
- 18.9. Non verrà attribuito alcun punteggio per offerte proposte in modo condizionato. Nell'eventualità che l'aggiudicatario abbia presentato una proposta con alcuni criteri ritenuti dalla Commissione di gara non accettabili o peggiorativi, la stessa Commissione predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine ai criteri ritenuti inaccettabili. In riferimento a tali criteri, l'aggiudicatario è comunque obbligato ad eseguire le lavorazioni, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nell'elenco prezzi posto a base di gara.
- 18.10. L'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione di gara sulla base di quanto presentato da ciascun concorrente e di quanto la stessa Commissione reputerà importante ed ottimale per l'espletamento dell'appalto in oggetto.
- 18.11. **All'offerta tecnica potranno essere assegnati al massimo 80 punti.**
- 18.12. **Non saranno ammessi alla fase successiva di gara, relativa all'apertura dell'offerta economica, i concorrenti che non abbiano conseguito un punteggio sulla valutazione tecnica complessiva di almeno 50 punti su 80.**
- 18.13. Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"

- 19.1. ► Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:
1. ► dichiarazione in **bollo** del concorrente **Allegato 7 (preferibilmente redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante)** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, corredata di documento di identità in corso di validità, contenente **l'indicazione del ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza. Qualora vi sia discordanza tra i due valori, verrà preso in considerazione solo quello espresso in lettere. Il ribasso potrà essere espresso fino alla terza cifra decimale.
Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del Legale Rappresentante, occorre allegare la relativa procura. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 17.2)
 2. ► nell'offerta economica dovranno essere altresì riportati, **a pena di esclusione e senza la possibilità del soccorso istruttorio**, i costi relativi alla **sicurezza aziendale**, riferito all'appalto in questione, nonché la specificazione del valore complessivo dei **costi della manodopera**, riferiti all'appalto in questione ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA

- 20.1.** Il Seggio di gara deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:
- 20.2.** a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- 20.3.** a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- 20.4.** a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

- a)** La prima seduta pubblica del Seggio di gara avrà luogo presso la PROVINCIA DI VITERBO – Stazione Unica Appaltante – Via A. Saffi n. 49 – Viterbo,

il giorno _ / _ /2018 alle ore 10,00

e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

- b)** Delle eventuali successive sedute pubbliche del Seggio di gara verrà data comunicazione alle Imprese partecipanti tramite PEC/Fax almeno 2 giorni prima della data fissata.
- c)** La gara sarà espletata dal Seggio di gara e da un'apposita Commissione Giudicatrice nominate ai sensi dell'art. 77 e 78 del Codice.

Il Seggio di gara procederà nella prima seduta pubblica alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 20.

Nell'eventualità che siano presenti delle regolarizzazioni da effettuare su elementi e dichiarazioni essenziali da parte di Imprese, il Seggio di gara sospenderà le procedure di gara ed inviterà le imprese carenti a integrare o regolarizzare detti elementi e/o dichiarazioni essenziali entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione che verrà effettuata tramite PEC. La sospensione e la ripresa delle operazioni di gara verrà comunicata a tutte le ditte partecipanti tramite PEC.

Il Seggio di gara provvederà altresì, all'apertura della Busta "B – Offerta Tecnica" di tutte le offerte ammesse a questa fase leggendo esclusivamente il titolo degli atti ivi rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta (Sentenza del Consiglio di Stato n. 13 del 28 luglio 2011)

- 20.5.** Terminata la fase di ammissione e del controllo dei requisiti da parte del Seggio di Gara, la Commissione Giudicatrice procederà - in sedute non aperte al pubblico - all'esame del contenuto dei documenti delle buste "B – Offerta tecnica" attribuendo a ciascuna impresa, il relativo punteggio e rimettendo il Verbale redatto al Seggio di Gara.

21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice per la sola offerta tecnica prodotta da ogni concorrente ammesso sarà valutato con il criterio dell'analisi comparata mediante il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato P del DPR 207/2010:

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata con la seguente formula:

$$C_{(x)} = \sum_n [W_i * V_{(x) i}]$$

dove:

$C_{(x)}$ = indice di valutazione dell'offerta (x);

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio massimo attribuito al requisito (i);

$V_{(x) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(x) i$ sono determinati:

Elementi di valutazione di natura QUALITATIVA

I commissari attribuiranno discrezionalmente, per ogni elemento di natura qualitativa, un coefficiente (o punteggio) compreso tra 0 e 1, come riportato nella seguente griglia:

Giudizio	Coefficiente	Criterio orientativo di giudizio della proposta/miglioramento
Ottimo	1,00	Aspetti con livelli qualitativi ottimali rispetto alla aspettative,
Distinto	0,80	Aspetti con livelli qualitativi positivi elevati e in linea con le aspettative,
Buono	0,60	Aspetti con livelli qualitativi positivi evidenti e buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,40	Aspetti con livelli qualitativi positivi di carattere normale
Sufficiente	0,20	Aspetti con livelli qualitativi appena percepibili o appena sufficienti
Insufficiente/ Assente	0,00	Proposta insufficiente o nessuna proposta

I coefficienti $V(x) i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformando tale media in coefficienti definitivi, variabili da 1 a 0, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La Commissione dichiarerà non ammissibili alla fase successiva di gara, relativa all'apertura dell'offerta economica, i concorrenti che non abbiano conseguito un punteggio sulla valutazione tecnica complessiva di almeno 50 punti su 80.

Elementi di valutazione di natura QUANTITATIVA

L'attribuzione del punteggio per ciascun elemento di natura quantitativa avverrà attraverso il metodo dell'interpolazione lineare, applicando la seguente formula:

$V(x) i = R_x / R_{max}$ dove:

R_x = valore (ribasso) offerto dal concorrente

R_{max} = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

22. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

- 22.1.** Al ricevimento del Verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, il Seggio di gara, dopo aver convocato tutti i concorrenti, in seduta pubblica darà comunicazione dei punteggi ottenuti da ciascuno.
- 22.2.** Il Seggio di gara procederà, nella medesima seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche secondo l'ordine già stabilito.
- 22.3. Valutazione dell'Offerta economica – ponderazione max 20 punti**
Il Seggio di gara darà lettura dei ribassi economici in percentuale offerti dai partecipanti ed attribuirà i relativi punteggi secondo la seguente formula:

$$X = \frac{RC}{RB} \times PA (20)$$

dove:

X= *punteggio attribuito al concorrente in esame*

RC= *Ribasso a Confronto*

PA= *Punteggio max Attribuibile*

RB= *Ribasso migliore*

Il punteggio sarà calcolato fino alla seconda terza decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nella stessa seduta pubblica saranno sommati il punteggio tecnico e il punteggio economico determinando così il punteggio complessivo di ciascuna offerta valutata.

Conseguentemente sarà stilata la graduatoria finale.

Il Seggio di gara redigerà il Verbale finale trasmettendolo alla SA per i successivi adempimenti.

23. VERIFICA DELLA COERENZA DEI COSTI DELLA MANODOPERA CON I MINIMI SALARIALI

- 23.1.** Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice, ossia verificano che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali indicati nelle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base a quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016.
- 23.2.** Per effettuare la verifica di cui al precedente comma 1, il Responsabile unico del procedimento richiede all'operatore economico individuato come potenziale affidatario in base alle risultanze della gara l'illustrazione del proprio modello organizzativo e la correlata specificazione delle risorse umane impegnate nell'appalto con tale organizzazione.
- 23.3.** La verifica della coerenza dei costi della manodopera tiene in considerazione:
- a) le peculiarità del modello organizzativo adottato dall'operatore economico per la gestione dell'appalto;
 - b) le eventuali agevolazioni fiscali e/o contributive applicate dall'operatore economico al proprio personale impiegato nell'appalto in relazione al modello organizzativo illustrato.
- 23.4.** La verifica della coerenza dei costi della manodopera è effettuata dal Responsabile unico del procedimento indipendentemente dalle operazioni di verifica delle offerte eventualmente individuate come anormalmente basse. Qualora l'offerta sia rilevata come anormalmente bassa, la verifica della coerenza dei costi della manodopera è effettuata nell'ambito delle verifiche relative all'offerta anomala.
- 23.5.** Qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzia per l'operatore economico valori

dei costi della manodopera inferiori ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali adottate in base all'art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione procede alla verifica di congruità dell'offerta presentata dallo stesso operatore economico ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice

24. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- 24.1.** Che ai sensi dell'art. 97 c. 3 D.Lgs 50/2016 ottengono contemporaneamente un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del peso di ponderazione massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo e all'elemento Offerta Tecnica con la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi pari o superiore ai quattro quinti del peso di ponderazione massimo attribuibile allo stesso elemento Offerta Tecnica;
- 24.2.** Che ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016 appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla SA.
- 24.3.** Se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o b) il Seggio di gara:
 - sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo;
 - archivia in luogo protetto le buste di gara;
 - rimette gli atti al Responsabile del Procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice.
- 24.4.** Se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o b) il Seggio di gara proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, dichiarando chiusa la seduta pubblica e trasmettendo gli atti alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti.

25. ALTRE INFORMAZIONI

- 25.1.** Per quant'altro non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia al Capitolato speciale d'appalto;
- 25.2.** La presente Lettera/disciplinare e la ricezione delle offerte non comportano per la Stazione Appaltante alcun obbligo od impegno di aggiudicazione nei confronti di eventuali offerenti, né attribuiscono a quest'ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della stazione appaltante a qualunque titolo;
- 25.3.** L'Amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere o revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l'obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti;
- 25.4.** Informativa privacy: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

26. IMPOSTA DI BOLLO:

- 26.1.** L'Istanza di cui al punto 17.1 e l'Offerta Economica di cui al punto 18.1 devono assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo

annullata ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;

- 26.2.** La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Viterbo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Franco Fainelli

Il Responsabile del Procedimento di gara
Roberta Mezzabarba